

§ 4.7.47 - L.R. 13 agosto 2007, n. 29.

### **Disposizioni per la tutela delle risorse idriche**

(Bollettino Ufficiale n. 14, del 22/08/2007 )

#### *Art. 1. (Oggetto)*

1. Al fine di assicurare le condizioni di tutela qualitativa delle risorse idriche, la presente legge disciplina, nel rispetto della normativa vigente in materia, le modalità di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei depuratori, nonché i criteri di assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche.

#### *Art. 2. (Prescrizioni relative all'esecuzione di interventi di manutenzione dei depuratori)*

1. Nel caso di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione che comportino l'interruzione del servizio o la diminuzione dell'efficacia depurativa dell'impianto, l'Autorità d'Ambito, nell'esercizio delle competenze e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 107 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale), definisce per ogni scarico industriale recapitante in rete fognaria il carico in flusso di massa degli inquinanti caratterizzanti lo scarico ed indica le misure che il titolare dello scarico di acque reflue industriali è tenuto ad adottare per limitare al massimo il carico di inquinanti.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria, che si realizza attraverso interventi programmati, deve essere realizzata durante la stagione invernale, nei periodi di minor apporto di inquinanti. La durata degli interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria è concordata tra il soggetto gestore del depuratore e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) e la Provincia competente per territorio.

3. Il soggetto gestore del depuratore deve dare preventiva comunicazione alla Provincia, al Comune, all'Autorità d'Ambito, all'ARPAL, alla Azienda sanitaria competente per territorio dell'inizio di tali interventi, indicando la durata degli stessi e le eventuali misure che i soggetti titolari degli scarichi sono tenuti ad adottare.

#### *Art. 3. (Acque reflue industriali assimilate alle domestiche)*

1. Ai fini della disciplina e del regime autorizzatorio degli scarichi, sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera e) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue industriali che presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui all'allegato A.

2. La Giunta regionale può, con proprio atto, modificare i contenuti di cui all'allegato A, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 101 del d. lgs. 152/2006.

#### *Art. 4. (Adeguamento degli scarichi)*

1. Gli scarichi di acque reflue urbane di cui all'articolo 105 comma 2 del d.lgs. 152/2006 sono sottoposti ad un trattamento appropriato in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 (limiti di emissione degli scarichi idrici) alla parte terza del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dai Piani d'ambito.

2. A tale fine, le Autorità di ambito territoriali ottimali predispongono e approvano un programma degli interventi, comprensivo di cronoprogramma e di un piano finanziario, che identifichi le risorse necessarie occorrenti per la realizzazione degli interventi.

3. Il programma degli interventi di cui al comma 2 non può prevedere la realizzazione di interventi oltre la data del 22 dicembre 2015, in conformità con quanto previsto dall'articolo 76 del d.lgs. 152/2006.

4. La Giunta regionale, anche sulla base del programma di cui ai commi 2 e 3 ed in conformità alle proprie attività di programmazione, sentita l'ARPAL, stabilisce con proprio atto la tempistica per ogni singolo intervento, per il quale occorre un trattamento appropriato.

5. L'ente competente rilascia l'autorizzazione allo scarico a condizione che nella relativa richiesta venga indicata la tempistica relativa alla sottoposizione dello scarico al trattamento appropriato ed il relativo piano finanziario, che devono essere conformi a quanto stabilito dall'atto di cui al comma 4.

6. L'autorizzazione di cui al comma 5 è rilasciata per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi indicato nell'atto regionale di cui al comma 4, se inferiore a quattro anni, negli altri casi ha durata quadriennale.

#### *Art. 5. (Dichiarazione d'urgenza)*

1. (Omissis).

#### **Allegati**

AIII - ALLEGATO A -